

CASSAZIONE *1132*

dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LUISELLA SPECCHER giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

S

S.C.A.;

- intimata -


avverso la sentenza n. 97/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 02/12/2011 R.G. N. 41/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale
ARTURO MARESCA;

udito l'Avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO per delega
LUISELLA SPECCHER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PP era dipendente della S -

s.c.a.; a seguito della scissione del ramo d'azienda "frutta" il suo rapporto di lavoro era stato trasferito, come da comunicazione del 29.4.2005, alla società di nuova costituzione S s.c.a.; quest'ultima, in data 17.6.2005, l'aveva licenziata per giustificato motivo oggettivo.

Per quello che qui ancora rileva del complesso procedimento originato dal ricorso proposto dalla P davanti al Tribunale di Rovereto, con la sentenza definitiva n. 77 del 2011 la Corte d'appello di Trento - facendo seguito ad altra sentenza non definitiva (confermata da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 24047 del 2013) che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento - andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, riconosceva alla lavoratrice anche il risarcimento dei danni provocatile dal recesso, ulteriore rispetto a quello forfettariamente previsto dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970.

La Corte rilevava in particolare che le modalità con le quali la S

s.c.a. aveva gestito il licenziamento della P

evidenziavano una totale mancanza di rispetto per la dignità della lavoratrice e per le normali regole di buona fede nella gestione del rapporto: la dipendente era rimasta infatti a svolgere le proprie mansioni presso la società cedente per circa due mesi dopo la separazione del ramo frutta e si era vista poi intimare il licenziamento per una pretesa esorbitanza dell'organico rispetto alle esigenze della cessionaria, malgrado le ripetute assicurazioni ricevute in merito al mantenimento del posto di lavoro ed all'insussistenza di esuberi per effetto dell'operazione di scissione. La consulenza tecnica medico-legale disposta in grado d'appello inoltre aveva confermato la sussistenza del nesso causale fra la condotta illegittima e lo stato morboso dal quale l'appellante era affetta, considerato che la condizione ansioso-depressiva era insorta in relazione al comportamento aziendale a partire dal 2004 ed aveva avuto la sua massima espressione nel giugno 2005, in concomitanza con il licenziamento e fino al trattamento farmacologico psicoterapico iniziato nel luglio-agosto. Tenuto conto dell'invalidità riconosciuta dall'ausiliare ed applicando le Tabelle del 2011 elaborate presso il Tribunale di Milano, la Corte liquidava la

complessiva somma di € 22.033,00 di cui € 11.113 per invalidità permanente ed € 10.920 per invalidità temporanea; liquidava poi il rimborso delle spese sostenute per i farmaci ed i cicli di sedute psicoterapeutiche in complessivi € 1.736,80, così riconoscendo a titolo di risarcimento la somma complessiva di 23.769,80, oltre agli interessi legali su detta somma devalutata all'epoca del licenziamento e quindi via via annualmente rivalutata fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dal momento della sentenza fino al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza la S s.c.a.,
(incorporante la S s.c.a.) ha proposto
ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso PP S
- V s.c.a. è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 della L.n. 300 del 1970, anche in relazione all'articolo 2087 c.c. e 1225 c.c., in merito alla sussistenza di un danno ulteriore rispetto all'indennità risarcitoria per il licenziamento.

2. Come secondo motivo deduce vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia attinente la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal licenziamento illegittimo e comunque sulla sussistenza di un nesso di causalità tra il licenziamento asseritamente illegittimo e danno patito, e ciò anche in relazione alla depositata c.t.u. Argomenta che la Corte d'appello trentina avrebbe desunto la natura vessatoria ed ingiuriosa del licenziamento da circostanze che attenevano piuttosto alla sua illegittimità; lo stesso c.t.u. inoltre aveva riferito che il nesso causale tra danno ulteriore e licenziamento sarebbe stato evidenziato dalla coincidenza tra l'esordio della sintomatologia e le modalità con le quali era stato gestito il rapporto nella fase anteriore al licenziamento della P, cui la società S era estranea.

3. I motivi posti a sostegno del ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte intimata, sono ammissibili, esplicitando le ragioni in fatto ed in diritto di critica alla decisione gravata in modo da consentire a questa Corte di comprendere l'oggetto del proprio esame ed alla controparte di adeguatamente difendersi.

4. Nel merito, gli stessi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Occorre premettere che secondo l'insegnamento condiviso e consolidato di questa Corte, elaborato con riferimento alla formulazione della disposizione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, anche qui operante *ratione temporis*, la liquidazione forfettaria *ex lege* prevista dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970 copre tutti i danni collegati all'illegittimità del licenziamento *ex se*, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, detto danno è autonomamente risarcibile (Cass. n. 63 del 2015, n. 5730 del 2014, n. 6845 del 2010; n. 5927 del 2008). Oggetto dell'accertamento dell'ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è quindi l'illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l'eventuale danno (lesione dell'integrità psico-fisica) diventa conseguenza (non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì) dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.

4.1. Questa Corte ha poi in più occasioni affermato che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 5885 del 2014, n. 17329 del 2012, n. 21279 del 2010, n. 6845 del 2010; n. 15469 del 2008).

4.2. La Corte d'appello, pur partendo dalle esposte premesse, non ne ha fatto corretta applicazione. E difatti, al fine di ritenere la natura ingiuriosa e vessatoria del licenziamento, ha valorizzato circostanze che attengono piuttosto alla sua illegittimità: l'utilizzo della lavoratrice presso il datore di lavoro precedente ed anche le rassicurazioni date circa l'insussistenza di esuberi riguardano infatti le modalità ed effettività della realizzata cessione di ramo d'azienda e la realtà organizzativa nella quale il licenziamento si è inserito, caratterizzate da nebulosità della situazione di fatto e della politica societaria. Tutto quanto così accertato, sulla scorta delle deduzioni formulate dalla parte appellante principale, non configura quindi un

atteggiamento vessatorio od ingiurioso realizzato nei confronti della lavoratrice in concomitanza con il licenziamento, con lesione della sua dignità personale, ma fornisce elementi che ne comprovano l'illegittimità, che difatti è stata ritenuta per difetto della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo sopravvenuto alla cessione.

3.4. Neppure sorregge il ragionamento della Corte territoriale l'esito della consulenza tecnica disposta in grado d'appello. La stessa Corte ha infatti disatteso le valutazioni dell'ausiliare laddove individuavano una condotta mobbizzante nei confronti della lavoratrice realizzata dalla società cedente, a carico della quale non è stata individuata alcuna responsabilità; quanto al periodo successivo alla cessione, le argomentazioni della consulenza valorizzate dalla Corte d'appello forniscono contezza della situazione di ansia determinata nella lavoratrice dalle vicende societarie, che ha trovato l'apice al momento del licenziamento, ma non attribuiscono la causa o concausa della malattia a dati e circostanze di fatto che attribuiscono al licenziamento intimato dalla cessionaria il carattere di ingiuriosità o vessatorietà.

4. Per i motivi esposti, il ricorso dev'essere accolto e la sentenza della Corte d'appello cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione della completezza della disamina della situazione fattuale operata dalla Corte territoriale, cui neppure la difesa intimata ha aggiunto elementi sotto tale profilo significativi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 II c. c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e non patrimoniale ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'illegittimità del licenziamento.

5. L'alterno esito del giudizio di merito sulla questione esaminata determina la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PP avente ad oggetto il risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e non patrimoniale ulteriori rispetto a quelli derivanti

dall'illegittimità del licenziamento. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. Federico Roselli



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa ~~Donatella~~ COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 19 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

